



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

PROVINCIA DI PISA

56040 Castellina Marittima
Piazza Mazzini, 4
Tel. (050) 694113 Fax 694112
Part. IVA 00140390501

REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- ART. 1 - OGGETTO E AMBITO
- ART. 2 - LAVORI IN ECONOMIA
- ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
- ART. 4 - IMPORTO DEI LAVORI
- ART. 5 - LAVORI DA FARSI IN ECONOMIA
- ART. 6 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART. 7 - PROCEDURA DI ESECUZIONE
- ART. 8 - PAGAMENTO
- ART. 9 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO
- ART. 10 - IL CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
- ART. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART. 12 - LAVORI D’URGENZA
- ART. 13 - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA
- ART. 14 - NORMA FINALE E DI RINVIO
- ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 DLg 12 Aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” e succ. mod. ed int., le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori che possono farsi in economia.
2. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo dai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
3. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza e non discriminazione.

ART. 2 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Salvo successive e diverse disposizioni contenute in leggi statali e regionali di trasferimenti di fondi al Comune, i lavori che possono essere eseguiti in economia sono individuati nel successivo art. 4 nell’ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del DLg 12 Aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” e succ. mod. ed int.
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infertuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia si possono eseguire:

a) **in amministrazione diretta;**

b) **per cottimo fiduciario;**

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all'Ente, purchè in possesso dei necessari requisiti

4. Per tutti i lavori in economia l'Amministrazione Comunale nomina periodicamente un responsabile del procedimento.

ART. 4 - IMPORTO DEI LAVORI

1. L'importo dei lavori in economia non può superare la somma:

a) di **50.000** Euro, IVA esclusa se eseguiti in amministrazione diretta;

b) di **200.000** Euro IVA esclusa se eseguiti per cottimo;

ART. 5 – LAVORI DA FARSI IN ECONOMIA

1. I lavori, e le relative provviste, che, per loro natura, possono farsi in economia, sono le seguenti:

a) Per il **servizio delle strade**:

- le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, neviccate, frane, scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto è strettamente necessario;
- la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi, ecc.;
- il rifacimento dei manti d'usura (tappetini) e la loro manutenzione;
- la segnaletica stradale orizzontale, verticale e la relativa manutenzione;
- interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc.
- abbattimento barriere architettoniche.

b) Per il **servizio acquedotto**:

- le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete idrica, ai pozzi, ai serbatoi e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti (pompe, quadri ecc.);
- gli allacciamenti alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni.

c) Per il **servizio fognatura**:

- le riparazioni urgenti di guasti dovuti a frane, cedimenti, usura, ostruzioni, occlusioni, rotture, inondazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e spurgo, adattamenti e riparazioni sia alle opere principali che alle relative pertinenze ed impianti;
- gli allacciamenti delle singole utenze, sia civili che industriali, le relative modifiche e riparazioni.

d) Per il **servizio di edilizia pubblica**:

- le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e le rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;
- i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;
- le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati.
- abbattimento barriere architettoniche.

e) Per il **servizio dei parchi, verde, aree esterne e arredo urbano**:

- le manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali, le potature, scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;
- opere di arredo urbano, la sua manutenzione e riparazione;
- le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, la loro manutenzione e riparazione.
- abbattimento barriere architettoniche.

2. Potranno pure essere eseguiti in economia:

- i lavori di sistemazione dell'alveo e delle sponde dei fiumi, torrenti e delle rogge di interesse comunale e non soggette alle competenze del genio civile statale;
- gli studi, i rilevamenti e le ricerche (mappature dei servizi a rete, ecc.) le prospezioni geologiche e le prove penetrometriche necessarie alla compilazione dei progetti di competenza dell'Ufficio tecnico comunale;
- i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di un contratto di appalto, o per assicurare l'esecuzione di un'opera pubblica nel tempo prefissato nel contratto;
- i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto già conclusi e da eseguirsi in aree, con i mezzi d'opera e servendosi di locali e cave già dati in consegna alle imprese;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge o regolamenti sulle opere pubbliche.

ART. 6 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Il sistema di amministrazione diretta è da prevedersi solo nei casi di provata eccezionalità e necessità quando sia dimostrata la convenienza.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, e le relative forniture, per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati da personale dipendente dell'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

3. Sono, altresì, eseguiti in amministrazione diretta le provviste di materiali ed i noli a caldo, previa richiesta di preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso della somma urgenza o che la specialità e la limitata entità non rendano necessario il ricorso a persona od a impresa determinata.

ART. 7 – PROCEDURA DI ESECUZIONE

1. Quando i lavori in economia si eseguono in amministrazione diretta gli uffici potranno utilizzare il personale già in servizio.

2. Potranno, inoltre assumere direttamente i materiali, i mezzi d'opera e di trasporto e quanto altro occorra all'esecuzione dei lavori. I materiali ed i mezzi d'opera e di trasporto saranno acquisiti o noleggiati in base ai prezzi concorrenti nelle località nelle quali si esegue il lavoro o debbono essere prelevate le specie da fornire. Della buona qualità dei materiali e delle specie, della regolarità dell'esecuzione e dell'esattezza della fornitura sono responsabili gli uffici e per essi i singoli funzionari incaricati della direzione, vigilanza ed accettazione.

ART. 8 – PAGAMENTO

1. I materiali e le specie fornite saranno pagati dopo la completa fornitura e mediante liquidazione di apposite forniture. All'uopo la deliberazione che dispone l'esecuzione e la fornitura in economia provvederà allo stanziamento dei fondi necessari al modo di pagamento.

ART. 9 – PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO

1. L'affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) Nell'ambito degli obiettivi di gestione, il Responsabile del settore stabilisce con apposita determinazione, l'effettuazione del lavoro a cottimo fiduciario entro il limite della somma messa a disposizione in bilancio.

b) È fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto l'elenco dei soggetti da invitare o invitati alla gara informale;

c) Farà carico al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del settore, ciascuno per le rispettive competenze, l'affidamento dell'elaborazione del progetto anche nella forma della perizia tecnico-economica corredata dagli atti di rito. Spetta inoltre al Responsabile del settore vigilare per la corretta esecuzione degli interventi, nominando anche il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione se necessario.

d) L'affidamento è preceduto da consultazione con lettera d'invito a non meno di cinque imprese, per una spesa complessiva dei lavori a cottimo compresa tra 20.000 e 50.000 Euro, IVA esclusa, tra quelle iscritte nell'elenco degli operatori economici suddiviso per categoria e classi e periodicamente aggiornato dall'Amministrazione Comunale, e tra quelle esecutrici di lavori pubblici al momento dell'indagine stessa purché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la realizzazione dell'opera. Le citate imprese perdono per un anno la possibilità di essere invitate a indagine di mercato qualora, benché richiesta dall'Amministrazione, non trasmettano una loro offerta per due volte consecutive.

e) In casi di urgenza la richiesta può essere inoltrata anche tramite fax e deve contenere:

- L'elenco dei lavori o delle forniture;
- Le modalità di presentazione dell'offerta e i termini;
- Le condizioni di esecuzione;
- Le penalità;
- I prezzi unitari (se l'appalto è a misura) o il prezzo complessivo in relazione alle caratteristiche dell'appalto;
- Le modalità di pagamento;
- L'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché la facoltà per il Comune di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere, nei casi di inadempienza, l'obbligazione mediante semplice denuncia;
- Le dichiarazioni conformi alle schede tipo in uso per gli appalti di lavori o di forniture previsti dal regolamento dei contratti adattate al tipo di gara posta in essere.

f) La lettera di richiesta non deve considerarsi vincolante per il Comune giacché il Responsabile del settore competente può in qualsiasi momento decidere con provvedimento motivato di non perfezionare il rapporto contrattuale.

g) Insieme con l'offerta il soggetto interessato deve comunicare l'espressa accettazione di tutte le condizioni contenute nella lettera di richiesta.

h) La gara informale si svolge nel rispetto del criterio della contestuale apertura delle buste e delle offerte in giorno ed ora prestabiliti nella lettera di invito e alla presenza di due testimoni. Le richieste di preventivo dovranno essere inviate a ditte ritenute idonee per correttezza e capacità, dotate dei necessari requisiti morali, tecnici ed economici e capaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le acquisizioni di preventivi possono avvenire a mezzo fax, posta, posta elettronica o consegna a mano, senza particolari formalità.

L'aggiudicazione dovrà avvenire in favore dell'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa negoziazione dell'offerta ritenuta migliore e verifica del possesso dei requisiti di qualificazione

previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto e licitazione privata.

- i) In tema di offerte anomale è fatto rinvio alla lettera d'invito nel rispetto della normativa vigente;
- j) A conclusione della gara informale l'affidamento dei lavori è disposto con determinazione del Responsabile del settore che contiene tutte le condizioni riportate nella lettera di invito e la dizione con la quale l'atto assume valore contrattuale.
- k) I lavori sono effettuati sotto la direzione del Direttore dei lavori che redige, a conclusione, certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.
- l) La liquidazione della spesa è disposta dal Responsabile del settore secondo le procedure vigenti.
- m) Entro il limite di spesa di **20.000 Euro** IVA esclusa si può procedere ad affidamento diretto, rivolto ad una sola ditta, in relazione alle caratteristiche dell'opera da eseguire sicché risulti antieconomico il ricorso alla procedura della gara informale sopra descritta, tenendo conto della qualità della prestazione richiesta, delle sue modalità di esecuzione, della limitatezza del tempo, dell'esiguità della spesa. Per tale motivo viene consultata, in via prioritaria, l'impresa che eventualmente sia presente sul cantiere ove debbano svolgersi i lavori in economia o nelle vicinanze, a condizione che offra condizioni tecnico-economiche congrue e possenga i requisiti per la realizzazione dell'opera.

ART. 10 – IL CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve espressamente contenere:
 - a. l'elenco dei lavori
 - b. i prezzi unitari per le acquisizioni il cui corrispettivo è a misura e l'importo di quelle il cui corrispettivo è a corpo
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine per darli compiuti;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista
2. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro devono essere sottoposti al visto di congruità ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Per il contratto di cottimo fiduciario non è richiesta assistenza di Ufficiale rogante e sarà stipulato per scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso dal responsabile del procedimento per i lavori in economia, quale funzionario incaricato, diretto ed immediato responsabile dei lavori.
4. Per importi superiori a € 40.000 IVA esclusa il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario Comunale, stipulato dal responsabile del servizio tecnico e soggetto a registrazione ordinaria;
5. Le ditte affidatarie delle forniture in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto.
6. Quando l'ammontare dell'affidamento supera la somma di 20.000 Euro, I.V.A. esclusa, ed ogni qualvolta il Responsabile del Settore ritenga opportuno che la prestazione fornita abbia necessità data la caratteristica e delicatezza della stessa, sorge l'obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria da parte della ditta appaltatrice, nella misura minima del 10% dell'importo di affidamento;

ART. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Prima che se ne disponga il pagamento, i lavori affidati sono sottoposti a verifica finale.
2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è redatto dal direttore dei lavori nei termini di legge.

ART.12 – LAVORI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ART.13 - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. Nelle ipotesi di lavori di somma urgenza, che “non consentono alcun indugio”, sono esclusivamente disposti nei casi in cui occorre effettivamente ovviare ad un grave e immediato pericolo. Il Responsabile del procedimento o il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre contemporaneamente la redazione del verbale di cui all'art. precedente e l'immediata esecuzione dei lavori. Le opere da eseguirsi devono essere di natura provvisoria ma non si esclude che possano essere anche definitive, quando, in relazione ai costi, siano da considerarsi economicamente convenienti e volte alla conservazione del valore del bene pubblico o a garantire un pubblico servizio.
2. A titolo orientativo e di indirizzo si indicano i casi che possono presentare le citate caratteristiche:
 - Transennamenti, puntellamenti, demolizioni di strutture pericolanti, sgomberi, rimozione di materiali franati, colmamenti di voragini;
 - Ripristini statici strutturali e impermeabilizzazioni;
 - Ripristino di condotte idriche e di reti fognarie, limitatamente alle opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
 - Apertura di piste provvisorie o ripristino provvisorio del transito;
 - Disgaggio di massi pericolanti;
 - Arginature provvisorie.

ART. 14 - NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente e in particolare al DLg 12 Aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto in vigore ed applicabili e del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; il DLg 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni e lo Statuto comunale per quanto concerne la competenza degli organi ed in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; la legge n° 241/1990, e relativi regolamenti comunali di applicazione, in materia di responsabili dei procedimenti, di accesso agli atti e pubblicità degli stessi; il DLg n° 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti di competenza dei dirigenti e dei funzionari responsabili;
 - i vigenti regolamenti comunali per i contratti e la contabilità;
2. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa deliberazione consiliare di approvazione esecutiva.